



Ministero del Commercio Internazionale

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Segreteria della V Commissione del Cipe

“MODIFICA DELLA DELIBERA N. 161/1999 CONCERNENTE LA TIPOLOGIA E LE CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI DI CREDITO ALL’ESPORTAZIONE AMMISSIBILI ALL’INTERVENTO AGEVOLATO DELLA SIMEST SPA”

LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l’art. 24, paragrafo 1, che ha costituito presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l’indirizzo strategico della politica commerciale con l’estero;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante, tra l’altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei ministeri e, in particolare, gli articoli 23, 27 e 33 concernenti rispettivamente l’istituzione e le attribuzioni del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero delle attività produttive e del Ministero per le politiche agricole e forestali;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTA la delibera 9 luglio 1998 n. 63, con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

VISTA la delibera 5 agosto 1998 n. 79, con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le Commissioni previste dalla delibera n. 63/1998 citata;

VISTA la delibera adottata in data odierna con cui la V Commissione permanente del CIPE ha modificato alcune disposizioni del proprio regolamento interno di funzionamento, approvato con delibera 21 aprile 1999 n. 51, alla luce riordino delle attribuzioni dei Ministeri, disposte con il decreto-legge n. 181/2006 summenzionato;

VISTO il decreto 2 agosto 2006 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro del commercio internazionale a presiedere la V Commissione permanente per il coordinamento e l’indirizzo strategico della politica commerciale con l’estero, istituita ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998 summenzionato;

VISTA la delibera 6 agosto 1999 n. 161, e successive modifiche e integrazioni, concernente la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di credito all’esportazione ammissibili all’intervento agevolato della Simest S.p.A.;



Ministero del Commercio Internazionale

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 2, della predetta delibera, il quale prevede che i finanziamenti di cui al comma 1, lettera a) della medesima delibera, denominati in una delle valute convertibili per le quali sono periodicamente comunicati i tassi di interesse commerciali di riferimento (CIRRs), sono ammissibili all'intervento anche in caso di mancanza di identità di denominazione con la valuta del contratto commerciale sottostante, solo se assistiti da garanzia di SACE S.p.A. e nei limiti della stessa;

CONSIDERATA l'opportunità di rivedere i criteri di ammissibilità all'intervento agevolato gestito da Simest SpA, allo scopo di rendere l'intervento stesso sempre più aderente alle modalità operative del mercato, del rapporto esistente negli altri principali paesi industrializzati tra assicurazione e agevolazione del credito all'esportazione e del percorso intrapreso, in materia di assunzione e gestione dei rischi, dalla SACE in seguito alla trasformazione in società per azioni;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

di concerto con il Ministro del commercio internazionale

DELIBERA

Dopo l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della delibera del 6 agosto 1999, n. 161, e successive modifiche e integrazioni, citata nelle premesse, viene aggiunto quanto segue:

"Qualora SACE S.p.A. manifesti la propria indisponibilità, totale o parziale, a concedere la garanzia, i finanziamenti di cui al presente comma possono essere ammessi all'intervento anche per la quota non garantita, nei limiti delle intese e della normativa internazionale e comunitaria".

IL SEGRETARIO
(Dr. Angelo Di Stasi)

IL MINISTRO
(On. Emma Bonino)

Roma, 28 GIUG 2007

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

La presente deliberazione, n. 3 fogli, è conforme
all'originale depositato presso l'amministrazione.

L'INCARICATO

Roma, li

2 LUG. 2007

DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Giuseppe Giordano